

**A. Fontanelli**

**A. Sorgentone**

**A. Cesaretti**

# **GLOSSARIO**

**Associazione  
Studi Bancari**



## 8 ISC/TAEG DIVERSO DAL PATTUITO: CONSEGUENZE PER IL CONSUMATORE FINALE

di ANDREA CESARETTI

Preliminarmente appare opportuno fornire una definizione di “credito al consumo”.

Con tale terminologia si intende la concessione ad una persona fisica (consumatore) di credito, finalizzata all’acquisto di beni di consumo, servizi, o per esigenze di carattere personale.

Il credito al consumo può assumere varie forme; la più semplice è la dilazione di pagamento. In questo caso il pagamento del bene o del servizio avviene attraverso rate; la concessione del credito viene accordata direttamente dal venditore (ossia dai soggetti autorizzati a vendere beni e servizi nel territorio della Repubblica).

L’altra forma di concessione di credito per l’acquisto di beni di consumo è costituita dal prestito: questo può essere erogato dalle banche o dagli intermediari finanziari. La differenza fondamentale tra questi due soggetti è che, mentre le banche possono raccogliere depositi (raccolta di risparmio presso il pubblico), gli altri intermediari devono attingere a capitale proprio o a prestiti obbligazionari. Altra differenza importante è il fatto che, nel caso di dilazione del pagamento non può essere richiesta la corresponsione di interessi, mentre quando viene concesso un prestito, la somma erogata deve essere restituita maggiorata di un certo tasso di interesse.

A questo proposito, occorre tenere presente l’esistenza del TAN e del TAEG:

- il primo è il tasso annuo nominale, ossia l’interesse (espresso in percentuale annua del credito concesso) praticato in base al contratto di credito;
- il secondo, invece, è il tasso annuo effettivo globale, ovvero il costo totale (espresso in percentuale annua del credito concesso) del credito per il consumatore, che comprende, oltre all’interesse, anche gli oneri diversi. Il TAEG è, dunque, sempre maggiore del TAN.

L’art. 121 del T.U.B. definisce il credito al consumo come la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito; tale concessione può avvenire in varie forme, tra le quali le più importanti (e probabilmente le più frequenti) sono la dilazione di pagamento ed il finanziamento.

La concessione del credito viene accordata a soggetti (persone fisiche) che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale eventualmente svolta (sono questi i consumatori).

Dopo aver individuato i destinatari della concessione, l’art. 121 stabilisce coloro che possono concedere credito:

- le banche;
- gli intermediari finanziari;
- i soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione di pagamento.

L’art. 122 tratta del TAEG che rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua del credito stesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

Esso deve anche comprendere l’eventuale costo di interposizione di un terzo nel caso in cui il credito possa essere ottenuto solo attraverso tale interposizione. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG.

Recentemente il CICR ha istituito anche l’indicatore sintetico di costo (ISC), il quale dà una misura sintetica del costo totale dell’operazione di finanziamento. A differenza del TAEG, il quale si applica alle operazioni di credito al consumo, l’ISC viene applicato ai mutui, alle anticipazioni bancarie (eccetto quelle regolate in conto corrente) e ai prestiti personali o finalizzati.

L' art. 123 stabilisce norme in tema di pubblicità. Nei locali aperti al pubblico devono essere pubblicizzate le condizioni fondamentali del contratto.

Gli annunci pubblicitari e le offerte con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito devono indicare il TAEG ed il relativo periodo di validità.

Veniamo ora ai contratti. In base all' art. 117 del T.U.B. il contratto deve essere concluso per iscritto, a pena di nullità. L' art. 124, in particolare sancisce che l' art. 117 si applica anche ai contratti di credito al consumo. Nel contratto devono essere indicati:

- l'ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- il TAEG;
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo le quali il TAEG può essere modificato;
- l'importo e la causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG;

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, esso deve contenere, a pena di nullità:

- la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
- il prezzo dell'acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto, e l'ammontare dell'eventuale acconto;
- le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà se il passaggio della proprietà non è immediato.

Il comma 5 dell'art. 124 stabilisce i criteri per la sostituzione di diritto delle eventuali clausole nulle o assenti. Essi sono:

- equivalenza del TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
- Scadenza del credito stabilita in 30 mesi;
- Nessuna garanzia o copertura assicurativa è costituita a favore del finanziatore.

L' art. 125 reca "disposizioni varie a tutela dei consumatori" e stabilisce che l' art. 1525<sup>3</sup> del Codice Civile si applica anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

Inoltre, il consumatore ha diritto ad adempiere anticipatamente o a recedere dal contratto senza penalità. Nel caso di adempimento anticipato, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 125 sancisce che il consumatore, nel caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente ivi compresa, in deroga all' art. 1248 del Codice Civile<sup>4</sup>, la compensazione.

La direttiva europea 2008/48 del 23 aprile 2008 ha riformato la normativa europea sul credito al consumo, recando significative innovazioni in materia. La nuova regolamentazione, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, aumenta la tutela per i consumatori e promuove la formazione di un mercato più efficiente in un'ottica di integrazione a livello europeo.

Come si evince dai "considerando" della direttiva, al fine di pervenire alla formazione di un mercato efficiente del credito al consumo, occorre realizzare un'armonizzazione in alcuni settori

---

<sup>3</sup> L' art. 1525 del codice civile stabilisce che, nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una rata che non superi comunque l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto.

<sup>4</sup> L' art. 1248 del codice civile stabilisce che il debitore, se accetta puramente la cessione del credito da parte del creditore a un terzo, non può opporre a questo la compensazione.

fondamentali; la piena armonizzazione è, infatti, l'approccio migliore per raggiungere questo scopo e per incrementare la tutela dei consumatori<sup>5</sup>.

Particolarmente significativo ed innovativo appare quanto affermato nel considerando n. 26, dove si afferma che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito. In particolare si afferma la necessità di introdurre pratiche miranti da una parte ad una corretta educazione del consumatore circa i rischi del credito e dall'altra a far sì che i creditori non concedano credito in modo indiscriminato ed irresponsabile, ma operino in modo corretto, valutando il merito creditizio del consumatore; l'introduzione di norme volte alla corretta attuazione del rapporto di credito è fondamentale; si pensi, infatti, che la grave crisi che, a partire dal 2007 ha colpito l'economia mondiale e che ancora stiamo vivendo ha avuto origine dalle insolvenze sui mutui *subprime* statunitensi.

La direttiva del 2008 non si applica a tutti i contratti di credito indiscriminatamente; infatti, l'art. 2 contiene un elenco delle fattispecie di contratto alle quali la nuova normativa *non* si applica. Tra queste ricordiamo:

- I contratti di credito garantiti da ipoteca o da garanzia analoga;
- I contratti di credito finalizzati al mantenimento di diritti di proprietà su un terreno o su un immobile progettato o costruito;
- I contratti di credito per un capitale inferiore ai 200 euro e superiore ai 75.000 euro;
- I contratti di *leasing* o di locazione che non prevedono l'obbligo di acquisto dell'oggetto;
- I contratti di credito nella forma di scoperto da rimborsarsi entro un mese;
- I contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e i contratti che prevedono il rimborso entro 3 mesi con spese di entità trascurabile;
- I contratti di credito stipulati in base ad un accordo raggiunto dinanzi ad un giudice o ad un'altra autorità prevista dalla legge;
- I contratti di credito che prevedono tassi annui effettivi globali inferiori a quelli di mercato e che sono stipulati tra un datore di lavoro che opera al di fuori della sua attività principale ed i suoi dipendenti;
- I contratti di credito garantiti attraverso un pegno, purché la responsabilità del consumatore sia limitata all'oggetto dato in pegno;
- I contratti di credito offerti ad un pubblico ristretto che prevedono tassi di interesse inferiori a quelli praticati sul mercato.

Ed infine l'art. 125 bis TUB, fulcro del recente contenzioso in materia dei finanziamenti che stabilisce innanzitutto quanto segue:

Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2. Il co. 6 dell'art. 125 bis tub stabilisce che: Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Il co. 7 dell'art. 125 bis TUB prevede in caso di assenza o nullità di clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi. Che ciò è coerente con il co. 6 dell'art. 117 TUB il quale dispone che: " sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di

---

<sup>5</sup> Cfr. i Considerando 7 e 9 della direttiva.

interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

La Giurisprudenza, nelle decisioni dell'ABF e delle sentenze dei Tribunali di Merito sul punto appare uniformata nell'applicazione sanzionatoria dei tassi BOT, laddove venga appurata la discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo.

In tal senso vedasi le decisioni ABF n. 9252/2017 Collegio di Napoli, ABF n. 9450/2016, 4953/2016, 3278/2017 e 3492/2017 Collegio di Roma,

## 9 ISC/TAEG DIVERSO DAL PATTUITO: CONSEGUENZE PER IL NON CONSUMATORE FINALE

di ANDREA CESARETTI

Preso atto di quanto statuito dalla più recente giurisprudenza in merito ai finanziamenti relativi al credito al consumo, doveroso valutare come la stessa si sia espressa per i contratti che non rientrano nella suddetta tipologia.

Anche in questa fattispecie le decisioni dei tribunali di merito, risultano differenti.

Parte della giurisprudenza, seppur minoritaria, avvalorata la tesi per cui l'errata indicazione, in contratto del valore assunto dal TAEG (parametro anche noto con il termine "indicatore sintetico di costo"), concretandosi nella mancata rappresentazione - al cliente - della reale onerosità del finanziamento, determina la nullità della clausola interessi ex art.117, comma sesto del TUB.

Da ciò discenderebbe la necessità di rielaborare il rapporto ai tassi bot come disposto dal quarto comma del medesimo art.117 TUB.

In tal senso, ex multis, il Tribunale Cremona con la sentenza del 12.7.2018, il Tribunale di Trapani 13.02.2018, Tribunale di Chieti 23.4.2015, Tribunale Tivoli 19.7.2016 e Tribunale Benevento 27.11.2007.

La tesi maggiormente sostenuta dai giudici, al contrario, ritiene la supposta divergenza tra TAEG contrattuale ed effettivo, laddove determinata sulla base di formule e criteri di calcolo difforni da quelli prescritti dalla Banca d'Italia, assolutamente irrilevante.

Tale difformità ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale.

Né in caso di omissione del TAEG/ISC può prefigurarsi una violazione del 4° comma dell'art. 117, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma, laddove, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade anche, per l'appunto, anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad "ogni altro prezzo o condizione praticati" di cui al 4° comma dell'art. 117.

Posto che l'ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

In tal senso il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 20123 del 8.2.2018, il Tribunale Napoli con la sentenza n. 183 del 9.1.2018 e il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3632 del 19.02.2018.

Dello stesso tenore il Tribunale di Torino con la sentenza n. 1401 del 22.03.2019.

L'organo giudicante piemontese ritiene che l'eventuale erronea al pari dell'omessa indicazione del TAEG non comporterebbe l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub, settimo comma.

il TAEG/ISC non costituisce un elemento del contratto in senso stretto ma un'informazione che la banca fornisce al cliente.

Esso, infatti, non è un tasso di interesse vero e proprio come il TAN (tasso annuo nominale), indicando in realtà semplicemente il costo del finanziamento nel suo complesso su base annua sulla base di parametri indicati dalla Banca d'Italia che includono anche imposte e tasse, cioè voci che non sono remunerazioni per la Banca.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 26.3.2019 si allinea alle decisioni sopra richiamate evidenziando, tuttavia, che trattandosi di indice previsto solo da una disciplina secondaria un'eventuale difformità tra i.s.c. dichiarato e praticato non può comportare l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 d. lgs. cit. ma eventualmente il risarcimento del danno.

Consegue che il danno deriva al più dalla lesione di uno specifico affidamento, e si sostanzia dimostrando di avere perso occasioni di contrarre a prezzi più convenienti per avere confidato nell'effettività dell' I.S.C. in esame.

Da ultimo il pensiero del Tribunale di Padova che si discosta dalla giurisprudenza sopracitata.

Il collegio della sezione patavina ritiene, infatti, che l'I.S.C. indicato rappresenta l'elemento che ha contribuito a formare la volontà delle parti e consente al contraente di fare valutazioni e confronti tra diversi Istituti di Credito.

Se il consenso tra le parti si è formato su quel tasso pubblicizzato, la Banca deve dare esatto adempimento al contratto rispettando il tasso stesso.

Conseguentemente l'indicazione di I.S.C./T.A.E.G. differente da quello effettivo non comporta la nullità della clausola, bensì la necessità di riportare l'I.S.C. a quello pubblicizzato con la ripetizione pertanto della mera differenza di importo pagata in più dal mutuatario.